



# *Tribunale di Lecce*

---

## *Rassegna degli orientamenti giurisprudenziali del Tribunale di Lecce*

Quaderno n. 1

- UFFICIO DEL MASSIMARIO -

*Raccolta degli indirizzi giurisprudenziali del Tribunale di Lecce al 28 giugno 2022 a cura dei Funzionari addetti all'Ufficio per il Processo - Massimario:*

Dott.ssa Grazia D. CRENI

Dott. Simone DE MAGGIO

Dott.ssa Marcella PERRONE

Dott. Valentino PIRELLI

# Sommario

## - SETTORE PENALE -

Corte di Assise di Lecce, sentenza n. 2 del 13/07/2017 .....	5
Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 1116 del 04/05/2021 .....	9
Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 2158 del 08/09/2021 .....	10
Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 2458 del 15/10/2021 .....	12
Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 3201 del 04/11/2021 .....	13
Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 498 del 21/02/2022.....	14

## - SETTORE CIVILE -

Tribunale di Lecce, II Sez., ordinanza del 26/07/2016.....	16
Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 1111 del 27/03/2019 .....	17
Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 2495 del 09/11/2020 .....	19
Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 239 del 28/01/2021.....	21
Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 747 del 15/03/2021.....	22
Tribunale di Lecce, I Sez. – V.G., decreto n. 2075 del 13/04/2022 .....	23
Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 1679 del 07/06/2022 .....	25
Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 1718 del 09/06/2022 .....	27

## - SETTORE LAVORO -

Tribunale di Lecce, sentenza n. 4046 del 14/12/2021 .....	30
Tribunale di Lecce, decreto n. 5820 del 02/02/2022 .....	32
Tribunale di Lecce, sentenza n. 786 del 08/05/2022.....	34
Tribunale di Lecce, sentenza n. 787 del 08/05/2022.....	35
Tribunale di Lecce, ordinanza n. 26427 del 18/05/2022.....	36
Tribunale di Lecce, sentenza n. 1510 del 24/05/2022 .....	37

- SETTORE PENALE -

**Corte di Assise di Lecce, sentenza n. 2 del 13/07/2017**

**Giudice Est.:** Pres. Dott. Roberto Tanisi; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Roberta Licci

**Imputati:** A.S. e altri

1. ASSISTENZA DELL'INTERPRETE – DIRITTO – NULLITÀ DEGLI ATTI PER MANCATA TRADUZIONE – PRESUNZIONE DI CONOSCENZA – PROVA CONTRARIA DELL'IGNORANZA – ONERE DELL'IMPUTATO STRANIERO – RIGETTO

**Riferimenti normativi:** *artt. 178 e 143 c.p.p.*

Il riconoscimento del diritto all'assistenza dell'interprete, ovvero alla traduzione degli atti, non discende automaticamente, come atto dovuto ed imprescindibile, dal mero *status* di straniero o apolide, ma richiede anche la prova dell'accertata ignoranza della lingua italiana da parte dell'imputato, sì da superare la presunzione di conoscenza *ex art. 143 c.p.p.* (nella sua formulazione *ante* riforma ad opera del D. Lgs. n. 32/2014). Qualora, infatti, l'imputato straniero dimostri, nell'espletamento dell'attività processuale, di rendersi conto degli atti compiuti con il suo intervento, ed anzi assuma personalmente iniziative (ad es., colloqui, conversazioni telefoniche, interrogatori etc.) rivelatrici della sua capacità di difendersi adeguatamente, non incombe sul giudice l'obbligo di nominare un interprete ovvero di procedere alla traduzione degli atti. *(Nel caso di specie, gli imputati, di origini africane, avevano eccepito, in via preliminare, la nullità degli atti – avviso di conclusione delle indagini e atti successivi – per mancata traduzione in una lingua a loro nota, sul presupposto della mancata conoscenza della lingua italiana da parte degli stessi. Il Giudice, trattandosi di fatti risalenti al più tardi all'anno 2011 e ritenendo, pertanto, applicabile l'art. 143 c.p.p., nella sua versione precedente alla modifica del 2014 in quanto norma processuale per la quale vige il principio “tempus regit actum”, aveva dedotto la conoscenza della lingua italiana da parte degli imputati da alcune loro dichiarazioni e/o accertamenti intervenuti nel corso del procedimento. Donde, il rigetto delle eccezioni processuali sollevate.)*

2. IMPUTAZIONE – REQUISITI ESSENZIALI – ECCEZIONE PRELIMINARE OMISSA INDICAZIONE DELLA PERSONA OFFESA – INAMMISSIBILITÀ – RIGETTO

**Riferimenti normativi:** *art. 111, co. 3, Cost.*

L'imputazione formulata dal P.M. deve intendersi “completa” di tutti gli elementi essenziali prescritti dalla legge allorquando il fatto sia contestato in modo da consentire la difesa in relazione ad ogni elemento d'accusa, non richiedendosi, ai fini della completezza della stessa, la necessaria indicazione nominativa della persona offesa. Pertanto, l'imputato non ha interesse ad eccepire la nullità del decreto che dispone il giudizio per omessa citazione della persona offesa, essendo tale citazione esclusivamente finalizzata a consentire a quest'ultima di costituirsi parte civile ovvero di partecipare al giudizio ai sensi degli artt. 90 e ss. c.p.p..

3. COSTITUZIONE PARTE CIVILE – LEGITTIMAZIONE – ENTI E/O ASSOCIAZIONI COLLETTIVI – RISARCIBILITÀ DEL DANNO NON PATRIMONIALE – DIRITTI SOGGETTIVI – INTERESSI PROPRI – SUSSISTENZA

**Riferimenti normativi:** *art. 74 c.p.p.; art. 185 c.p.p.; art. 2 Cost.*

L'esercizio dell'azione risarcitoria mediante la costituzione di parte civile da parte degli enti ed associazioni esponenziali di interessi collettivi deve ritenersi legittima ogniqualvolta il reato per cui si procede abbia leso un diritto soggettivo o un interesse proprio, in riferimento ad una situazione storicamente circostanziata, assunto dall'ente o associazione quale scopo della sua stessa esistenza od azione. Infatti, l'ampliamento della nozione di "danno non patrimoniale" risarcibile anche alle ipotesi in cui siano stati lesi valori della persona umana costituzionalmente garantiti, ai sensi dell'art. 2 Cost., giustifica del pari un ampliamento del diritto al risarcimento del danno da parte degli enti collettivi che agiscano proprio a tutela di quei valori. *(Nel caso di specie, gli imputati dei reati, tra gli altri, di associazione finalizzata al reclutamento di cittadini extra-comunitari nonché di riduzione e mantenimento in schiavitù avevano eccepito il difetto di legittimazione a costituirsi parte civile da parte di alcuni enti collettivi territoriali. Il Giudice, tenuto conto che, tra le proprie finalità, tali enti includevano la tutela delle condizioni di lavoro, non solo sotto un profilo strettamente economico della prestazione lavorativa, ma anche dei diritti fondamentali del lavoratore – quali la vita, la salute e le libertà fondamentali –, ha ritenuto sussistente la legittimazione degli stessi a costituirsi parte civile, derivando dai fatti in contestazione la lesione di un diritto proprio degli enti medesimi.)*

#### 4. COSTITUZIONE PARTE CIVILE – LEGITTIMAZIONE – ENTI E/O ASSOCIAZIONI COLLETTIVI – RISARCIBILITÀ DEL DANNO NON PATRIMONIALE – DIRITTI SOGGETTIVI – INTERESSI PROPRI – SUSSISTENZA

**Riferimenti normativi:** art. 74 c.p.p.; art. 185 c.p.; art. 2 Cost.

In materia di legittimazione a costituirsi parte civile nel procedimento penale, enti ed associazioni sono legittimati ad esperire l'azione risarcitoria in sede penale mediante costituzione di parte civile le volte in cui il reato abbia leso un diritto soggettivo o un interesse proprio, in riferimento ad una situazione storicamente circostanziata, assunto dal sodalizio a ragione della sua stessa esistenza od azione.

Con riferimento alle associazioni sindacali, tale legittimazione può anche prescindere dal requisito della iscrizione del lavoratore interessato, laddove sia in gioco la violazione della normativa che tutela l'ambiente di lavoro; ciò in quanto le condotte criminose in parola sono tali da cagionare al sindacato stesso un autonomo e diretto danno patrimoniale (ove ne ricorrano gli estremi) o non patrimoniale per la perdita di credibilità procurata all'azione da essi svolta. Nondimeno, dovendo garantire ai propri iscritti l'accesso in condizioni di parità al mercato del lavoro, la legittimazione del sindacato medesimo a costituirsi parte civile sussiste allorché la condotta criminosa sia tale da alterare il corretto funzionamento del mercato del lavoro. *(Nel caso di specie, le condotte criminose concretizzatesi, tra l'altro, nel riconoscimento a cittadini extracomunitari di salari infimi, avevano impedito ai lavoratori agricoli di nazionalità italiana iscritti al sindacato l'accesso, in condizioni di parità, al mercato del lavoro.)*

#### 5. ASSOCIAZIONE A DELINQUERE – AGGRAVANTI – OFFENSIVITÀ – VINCOLO ASSOCIATIVO – GRADO DI ORGANIZZAZIONE – DOLO SPECIFICO – SUSSISTENZA

**Riferimenti normativi:** art. 416 c.p.

In materia di associazione a delinquere di cui all'art. 416 c.p., i requisiti di offensività e tipicità della condotta criminosa presuppongono l'esistenza di un vincolo associativo tendenzialmente permanente nonché di una struttura organizzativa se pur minima, non essendo invece sufficiente la mera "affectio societatis", vale a dire la mera volontà di costituire un vincolo associativo tra i sodali.

6. ASSOCIAZIONE A DELINQUERE – AGGRAVANTI – VINCOLO ASSOCIATIVO – GRADO DI ORGANIZZAZIONE – ELEMENTO SOGGETTIVO – DOLO SPECIFICO – SUSSISTENZA

**Riferimenti normativi:** art. 416 c.p.; art. 416, co. 6, c.p.

In materia di associazione a delinquere, l'art. 416, co. 6, c.p. disciplina non una fattispecie speciale di associazione a delinquere bensì una vera e propria circostanza aggravante il cui elemento differenziale è rappresentato dal dolo specifico di commettere anche i reati di cui agli artt. 600 - 602 c.p., con evidenti conseguenze in tema di bilanciamento delle circostanze *ex* art. 69 c.p..

7. RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O SERVITÙ – REQUISITI – ELEMENTO OGGETTIVO – SUSSISTENZA

**Riferimenti normativi:** art. 600 c.p.

In materia di riduzione o mantenimento in schiavitù di cui all'art. 600 c.p., come modificato dal D. Lgs. n. 24/2014, lo stato di soggezione continuativa richiesto dalla norma va rapportato al *vulnus* arrecato alla altrui libertà di autodeterminazione, nel senso che esso non può essere escluso qualora si verifichi una qualche limitata forma di autonomia della vittima. Tale continuità è da escludersi laddove vengano in rilievo condotte che si esauriscano in brevissimo tempo e non siano idonee a determinare “dipendenza”.

Nondimeno, l'approfittamento dello stato di bisogno della vittima va ravvisato nella condotta di chi specula sulla mancanza di alternative esistenziali di un immigrato da un Paese povero, trovandosi quest'ultimo in una situazione di debolezza e di mancanza materiale o morale tale da comprometterne grandemente la libertà di scelta; la vittima, quindi, versando in una condizione di coartazione psicologica continuativa, non ha altra scelta se non quella di sottostare all'abuso. *(Dal compendio probatorio è emerso che nel caso di specie, i tanti lavoratori stranieri sfruttati, sottopagati, maltrattati e costretti a vivere in situazioni di estremo degrado morale e civile si erano recati volontariamente presso le coltivazioni per prestare la propria opera in cambio di un corrispettivo. Costoro, spinti dalla necessità di trovare un lavoro, quale che fosse, per poter sopravvivere, in quanto – privi di cultura e senza conoscenza della lingua – versavano in una “condizione di assoluta disperazione”, tale per cui, una volta imbattutisi in un'organizzazione deputata al loro sfruttamento, non hanno saputo o potuto opporvisi.)*

8. INTERMEDIAZIONE ILLECITA – SFRUTTAMENTO DEL LAVORO – RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O SERVITÙ – DIFFERENZE

**Riferimenti normativi:** art. 600 c.p.; art. 603-bis c.p.

Il più grave reato di riduzione in schiavitù di cui all'art. 600 c.p., come modificato da ultimo dal D. Lgs. n. 24/2014, si differenzia dalla fattispecie criminosa *ex* art. 603-bis c.p. (“intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”) in quanto connotato da una più estesa privazione della libertà di autodeterminazione della vittima (il soggetto *non agit, sed agitur*) nonché per la circostanza in virtù della quale tale delitto si attaglia alle condizioni di lavoro e non si esaurisce con quelle (si pensi, per esempio, al fenomeno delle schiave-prostitute). Ne deriva che tutto ciò che è caporalato non è necessariamente schiavitù, ma ciò che è schiavitù è, ancor prima, caporalato.

9. PERMANENZA NEL TERRITORIO DELLO STATO – FAVOREGGIAMENTO –  
CONDOTTA TIPICA – PERMESSO DI SOGGIORNO – SUSSISTENZA

**Riferimenti normativi:** art. 12, co. 5, D. Lgs. n. 286/1998

Il reato di cui all'art. 12, co. 5, D. Lgs. n. 286/1998 è un reato a forma libera la cui condotta tipica si concreta nel favoreggiamento della permanenza illegale di stranieri privi di permesso di soggiorno. Ciò che rileva non è l'ingresso (che già ci è stato) ma la permanenza illegale dello straniero nel territorio dello Stato, mentre è irrilevante che questi, nelle more, si attivi per conseguire, e magari ottenga, il permesso di soggiorno.

Inoltre, il delitto *de quo* costituisce ipotesi di reato alternativa rispetto alle più gravi fattispecie di cui agli artt. 600 e 603-bis c.p.; infatti, il richiamo alla clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca più grave reato” evidenzia il carattere sussidiario della disposizione *de quo*, escludendo la punibilità della condotta di favoreggiamento ogni qualvolta la stessa integri un elemento costitutivo di una violazione più grave. *(Nell'ambito della vicenda processuale da cui prende le mosse il collegio giudicante, l'accusa ha contestato all'imputato il reato in parola, per avere costui impiegato lavoratori clandestini stranieri, privi di permesso di soggiorno, in condizioni di lavoro gravose e di illegalità e con la corresponsione di minime retribuzioni, al fine di trarne profitto, favorendo così la loro permanenza nel territorio dello Stato.)*

10. ESTORSIONE – CONDOTTA TIPICA – SUSSISTENZA – RIDUZIONE O  
MANTENIMENTO IN SCHIAVITÀ O SERVITÀ – CONCORSO DI REATI –  
ASSORBIMENTO

**Riferimenti normativi:** art. 629 c.p.

Configura il delitto di estorsione di cui all'art. 629 c.p. la condotta del datore di lavoro che costringa l'aspirante lavoratore ad accettare condizioni di lavoro contrarie ai contratti collettivi ovvero, con la minaccia del licenziamento, costringa il lavoratore ad accettare la corresponsione di trattamenti economici deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate.

Nel caso di concorso del reato di cui all'art. 629 c.p. con quello di cui all'art. 600 c.p., in ossequio al principio di assorbimento, la condotta riconducibile astrattamente alla fattispecie estorsiva va considerata quale segmento della condotta, certamente più vasta ed articolata, del delitto di riduzione in schiavitù. *(Nel caso di specie, il Giudicante, pur riconoscendo come la condotta di chi minacci di licenziamento il lavoratore al fine di ottenerne un comportamento remissivo rispetto a prestazioni lavorative onerose e retribuzioni inadeguate valga ad integrare il delitto di estorsione, ha escluso il concorso con il delitto in riduzione in schiavitù, ritenendo il reato in parola contestato dall'accusa assorbito nella fattispecie delittuosa di riduzione in schiavitù.)*

\* Sentenza di I grado impugnata presso la **Corte d'Assise d'Appello di Lecce**, che l'ha riformata con pronuncia del 08/04/2019;

\*\* Sentenza di II grado impugnata presso la **Corte di Cassazione**, che in data 16/03/2022 l'ha annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Assise d'Appello di Lecce.



**Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 1116 del 04/05/2021**

**Giudice Est.:** Pres. Dott. Pietro Baffa; **Pubblico Ministero:** Dott. Antonio Zito

**Imputato:** E.P.

**Assoluzione ex art. 530 c.p.p.**

1. REATI EDILIZI – REATI AMBIENTALI – OPERE REALIZZATE IN TOTALE DIFFORMITÀ – VINCOLO PAESAGGISTICO – CONSOLIDAMENTO STATICO – ESCLUSIONE – RAGIONI

**Riferimenti normativi:** *artt. 44, lett. c), D.P.R. n. 381/2001; art. 181 D. Lgs. n. 42/2004; artt. 54 e 1161, cod. nav.*

In materia di interventi edili realizzati in totale difformità dal permesso di costruire in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, non integra il reato di cui agli artt. 44, co. 1, lett. c), D.P.R. n. 380/2001 e 181, D. Lgs. n. 42/2004 la realizzazione di pilastri di dimensioni superiori (cd. *dimensionamento*) a quelle oggetto dell'autorizzazione paesaggistica quando diretta ad assicurare i requisiti essenziali e inderogabili di resistenza meccanica, stabilità, durabilità e sicurezza dell'edificio, *a fortiori* laddove tale distonia non abbia arrecato alcuna modifica estetica o esteriore al manufatto. Inoltre, l'intervento *de quo*, qualificabile "di consolidamento statico" (D.P.R. n. 31/2017, All. A-A.3), rientra tra quelli di cd. *lieve entità*, che, come tale, esula da previa autorizzazione paesaggistica. (*Nella specie, era stato contestato all'imputato l'aver realizzato un manufatto – del tipo gazebo o pergolato – con altezza interna locale pari a mt 3,20 anziché di quella prescritta di mt 2,70, con installazione di travi e pilastri di sezioni di misura superiore a quella prescritta nel p.d.c.*)

Per gli stessi motivi, non può ritenersi violato il precetto di cui al combinato disposto degli artt. 54 e 1161, cod. nav., non ravvisandosi difformità tra le innovazioni realizzate e quelle oggetto di concessione demaniale marittima.

2. REATI EDILIZI – CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA – OCCUPAZIONE ABUSIVA DI SPAZIO DEMANIALE – MANTENIMENTO – ESCLUSIONE – RAGIONI

**Riferimenti normativi:** *artt. 54 e 1161 cod. nav.*

In materia di abusiva occupazione di spazio demaniale di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav., nelle more dei procedimenti aventi ad oggetto il rilascio di titoli volti al mantenimento annuale delle strutture turistico-ricreative precarie e amovibili, i titolari di concessioni demaniali marittime possono mantenerle anche oltre i limiti temporali autorizzati nella concessione medesima.

**Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 2158 del 08/09/2021**

**Giudice Est.:** Dott.ssa Elena Coppola; **Pubblico Ministero:** Dott. Antonio Paladini

**Imputato:** S.B.

**Condanna ex artt. 533 e 535 c.p.p.**

1. APPROPRIAZIONE INDEBITA – PROCEDIBILITÀ D’UFFICIO – MUTAMENTO DEL REGIME DI PROCEDIBILITÀ – QUERELA DELLA PERSONA OFFESA – REGIME TRANSITORIO – TEMPESTIVITÀ

**Riferimenti normativi:** *artt. 124, 646 e 61, n. 11, c.p., art. 12, co. 2, D. Lgs. n. 36/2018*

In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento al reato di cui agli artt. 646 e 61, n. 11, c.p. divenuto perseguibile a querela di parte per effetto del D. Lgs. n. 36/2018, giusta abrogazione dell’ultimo co. dell’art. 646 c.p., deve ritenersi tempestiva la querela sporta in precedenza dalla persona offesa che abbia manifestato la volontà di punizione oltre il termine di cui all’art. 124 c.p., atteso che la valutazione della tempestività della querela è ancorata al momento dell’entrata in vigore del nuovo regime normativo, a nulla rilevando eventuali irregolarità della querela afferenti un precedente momento in cui la querela stessa non era richiesta ai fini della procedibilità. A supporto di tale assunto, vi è la disposizione normativa della disciplina transitoria contenuta nell’art. 12, co. 2, la quale prevede, in caso di procedimento pendente, l’avviso alla persona offesa per l’eventuale esercizio del diritto di querela, con l’effetto che in questo caso il termine decorre dalla data dell’avviso. *(Nella fattispecie, l’imputato, chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 646 e 61, n. 11, c.p. per fatti commessi sino al 2014, aveva eccepito la tardività della querela sporta dalla persona offesa soltanto il 07.02.2018 e, dunque, circa quattro anni dopo. Il giudice ha ritenuto tempestiva tale querela sul presupposto che, all’epoca dei fatti nonché alla data della presentazione della querela, il delitto di appropriazione indebita, ove aggravato – come nel caso sub iudice – era procedibile d’ufficio e non a querela, essendo la nuova disciplina entrata in vigore dal 09.05.2018 e, dunque, successivamente.)*

2. APPROPRIAZIONE INDEBITA – POTERE DI GESTIONE E DI DISPOSIZIONE SUI BENI – INTERVERSIONE DEL TITOLO – IMPOSSESSAMENTO CONTRO LA VOLONTÀ DEL TITOLARE – ELEMENTO OGGETTIVO – SUSSISTENZA

**Riferimenti normativi:** *art. 646 c.p.*

Integra l’elemento oggettivo del reato di appropriazione indebita di cui all’art. 646 c.p. e non quello di furto aggravato la condotta di chi, avendo un autonomo potere di gestione e disposizione dei beni – che, invece, è da escludersi *in toto* nella fattispecie di furto – se ne impossessi, effettuando la c.d. interversione del titolo in suo favore ed in contrasto con la volontà del titolare del bene. *(Nel caso di specie, il Giudice ha condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 646 c.p. ritenendo che lo stesso, quale piazzista di una ditta commerciale, in ragione della materiale disponibilità, si fosse indebitamente appropriato di svariati incassi ricevuti dalla clientela per la vendita di merce, che, invece, avrebbe dovuto corrispondere alla società, omettendo di consegnarla e trattenendola per sé.)*

3. APPROPRIAZIONE INDEBITA – IMPOSSESSAMENTO PROLUNGATO ED INGIUSTIFICATO – PROVA DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO – COSCIENZA E VOLONTÀ – SUSSISTENZA

**Riferimenti normativi:** art. 646 c.p.

Costituisce prova dell'elemento soggettivo del reato di appropriazione indebita di cui all'art. 646 c.p. la condotta di chi, per un periodo di tempo consistente, trattienga presso di sé emolumenti di cui sia venuto in possesso per ragioni del proprio lavoro, senza fornire, tra l'altro, qualsivoglia spiegazione e giustificazione del proprio illegittimo operato al datore di lavoro, ciò denotando la piena sussistenza della coscienza e volontà di impossessarsi indebitamente di somme a lui non spettanti. *(Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto comprovato l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 646 c.p., avendo l'imputato, in qualità di piazzista di una ditta commerciale, trattenuto presso di sé, per circa due anni, somme nella sua materiale disponibilità che aveva ricevuto dalla clientela per la vendita di merce, senza consegnarle al proprio datore di lavoro e senza giustificare il proprio illegittimo operato.)*

\* Sentenza di I grado appellata presso la Corte d'Appello di Lecce.

**Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 2458 del 15/10/2021**

**Giudice Est.:** Dott.ssa Elena Coppola; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Donatina Buffelli

**Imputato:** A.M.

**Condanna ex artt. 533, 535 e 538 c.p.p.**

TRUFFA – APPROPRIAZIONE INDEBITA – REATO CONTINUATO – STRUMENTALITÀ DELLA TRUFFA EX ART. 61, N. 2, C.P.

**Riferimenti normativi:** artt. 81, 640, 646, 61, n. 2, 7 e 11 c.p.

Integra i reati di cui agli artt. 640 e 646 c.p., in continuazione fra loro, la condotta di chi, in qualità di consulente finanziario delle vittime, potendo contare su una lunga e consolidata amicizia nonché sulla frequentazione personale con le stesse, dunque sul loro completo affidamento nelle capacità professionali dell'agente, si faccia dapprima consegnare, mediante artifici e raggiri, somme di denaro con la promessa di redditi investimenti e, successivamente, si appropri di quota parte delle stesse. Ricorre, altresì, l'aggravante teleologica di cui all'art. 61, n. 2, c.p. essendo la preventiva commissione del delitto di truffa strumentale rispetto alla successiva appropriazione indebita. *(Nel caso di specie, il Giudice ha condannato l'imputato per i delitti di truffa e appropriazione indebita, unificati dal vincolo della continuazione, poiché lo stesso, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in qualità di promotore finanziario, si faceva consegnare da due coniugi, inizialmente conosciuti per ragioni professionali, ma in seguito divenuti suoi amici, ingenti somme di denaro, mediante artifici e raggiri, consistiti in ostensione di distinte di apparenti versamenti con gli importi ricevuti dalla coppia, rendiconti fittizi attestanti i presunti guadagni, regalie varie dirette a carpire la fiducia degli investitori. Una volta ricevuti gli importi, poi, l'imputato provvedeva a versare sui conti correnti dei titolari solo una piccola parte del denaro ricevuto, appropriandosi delle restanti somme.)*

\* Sentenza di I grado appellata presso la **Corte d'Appello di Lecce**.

**Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 3201 del 04/11/2021**

**Giudice Est.:** Dott.ssa Manuela Coppola; **Pubblico Ministero:** Dott. Antonio Paladini

**Imputato:** G.C.

**Condanna ex artt. 533, 535 e 538 ss c.p.p.**

CIRCONVENZIONE D'INCAPACE – RAPPORTO TRA VITTIMA E AGENTE – ATTO GIURIDICO DANNOSO – ABUSO DELLO STATO D'INCAPACITÀ – PROFITTO – FINE ILLECITO – SUSSISTENZA – RAGIONI

**Riferimenti normativi:** *art. 643 e 81 c.p.*

Integra il delitto circonvenzione d'incapace *ex art. 643 c.p.* la sussistenza cumulativa delle seguenti condizioni: a) l'instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima ed agente, in cui quest'ultimo abbia la possibilità di manipolare la volontà della vittima, che, in ragione di specifiche situazioni concrete, sia incapace di opporre alcuna resistenza per l'assenza o la diminuzione della capacità critica; b) l'induzione a compiere un atto che importi per il soggetto passivo o per altri qualsiasi effetto giuridico dannoso; c) l'abuso dello stato di vulnerabilità che si verifica quando l'agente, consapevole di detto stato, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il suo fine, ossia quello di procurare a sé o ad altri un profitto; d) l'oggettiva riconoscibilità della minorata capacità, in modo che chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti. *(Nel caso di specie, la persona offesa – soggetto a cui, diversi anni prima dei fatti, venne diagnosticato un disturbo della personalità borderline e un disturbo bipolare – era stata condizionata e sottomessa dall'imputato, suo suocero, al punto da sottoscrivere numerosi assegni bancari in bianco, da effettuare altrettanti bonifici in favore dell'imputato nonché da accendere taluni finanziamenti per l'acquisto di beni di consumo, che risultavano, invero, nella disponibilità dell'imputato.)*

\* Sentenza di I grado appellata presso la **Corte d'Appello di Lecce**.

**Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 498 del 21/02/2022**

**Giudice Est.:** Dott.ssa Elena Coppola; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Maria Vallefuoco

**Imputato:** T. S. A.

1. MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI O CONVIVENTI – VALUTAZIONE DELLA PROVA – ATTENDIBILITÀ DELLA PERSONA OFFESA

**Riferimenti normativi:** art. 192 c.p.p.

Le deposizioni della persona offesa possono essere legittimamente assunte, anche da sole, come prova dei fatti in contestazione, purché siano sottoposte ad una rigorosa indagine circa la loro intrinseca attendibilità, più penetrante rispetto a quella cui sono sottoposte le dichiarazioni degli altri testimoni, per essere questi ultimi astrattamente immuni dal sospetto di interesse all'esito della causa. Inoltre, i riscontri esterni appaiono nondimeno opportuni, soprattutto ove la persona offesa sia costituita parte civile. *(Nella specie, le affermazioni della teste, costituitasi parte civile, per quanto intrinsecamente dotate di una certa precisione e coerenza, sono apparse al Giudice in contrasto con altre risultanze processuali e quindi significativamente inficiate nella loro valenza.)*

2. MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI O CONVIVENTI – ABITUALITÀ DELLA CONDOTTA – STATO DI SOGGEZIONE – CONDOTTA VESSATORIA

**Riferimenti normativi:** art. 572 c.p.

Il reato di maltrattamenti in famiglia integra un'ipotesi di reato "necessariamente" abituale, implicante la realizzazione di una serie di condotte, che, isolatamente considerate, potrebbero anche essere non punibili o non perseguibili, le quali tuttavia acquisiscono rilevanza penale in ragione della loro reiterazione nel tempo, ogni qual volta si configurino come la componente di una più ampia ed unitaria condotta abituale, idonea ad assoggettare la vittima ad un regime di vita vessatorio. *(Nel caso in esame, l'imputato è stato assolto con formula dubitativa ai sensi dell'art. 530, co. 2, c.p. in quanto l'impianto accusatorio configgeva con una serie di evidenze e di prove raccolte in giudizio che non hanno consentito di confermarne la veridicità al di là di ogni ragionevole dubbio.)*

- SETTORE CIVILE -

**Tribunale di Lecce, II Sez., ordinanza del 26/07/2016**

**Giudice Est.:** Dott. Paolo Moroni

**L.R.** (ricorrente) **c/ L.C.** (resistente)

OBBLIGO DI MANTENIMENTO – FIGLIO ULTRAQUARANTENNE – ASSEGNO – DISOCCUPAZIONE – ESCLUSIONE – RAGIONI

**Riferimenti normativi:** *artt. 148 e 337-septies c.c.*

Nel giudizio di accertamento dell'obbligo di mantenimento promosso dal figlio nei confronti del genitore, quest'ultimo può considerarsene esonerato laddove sussistano circostanze fattuali tali da far ritenere che il figlio sia perfettamente in grado di trovare un'occupazione lavorativa, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, anche in considerazione dell'età di quest'ultimo. *(Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto insussistenti i presupposti per l'assegno alimentare in capo al ricorrente in quanto soggetto ultraquarantenne privo di occupazione e convivente con la madre, divorziata dal padre resistente.)*



**Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 1111 del 27/03/2019**

**Giudice Est.:** Pres. Dott.ssa Piera Portaluri

**A.A.I. (attore) c/ G.A.R.S. (convenuto) c/ Generali Italia S.p.A., Società Italiana Assicurazioni e Unipol Sai Assicurazioni S.p.A. (terze chiamate in causa)**

1. ASSICURAZIONE PROFESSIONALE – RESPONSABILITÀ CIVILE – DECORRENZA DELLA GARANZIA – CLAUSOLE CD. *CLAIMS MADE* – GIUDICATO – IDENTITÀ DI PARTI – IDENTITÀ DI *PETITUM* – IDENTITÀ DI *CAUSA PETENDI* – ESCLUSIONE – RAGIONI

**Riferimenti normativi:** artt. 1418, 1419 co. 2, 1917, 2909 c.c.

Nel giudizio di risarcimento danni per responsabilità professionale, con specifico riguardo alla validità delle clausole del contratto di assicurazione stipulato tra il professionista e la società assicurativa tenuta alla manleva, non osta una precedente sentenza emessa all'esito di altro giudizio avente ad oggetto il medesimo contratto se, nella pur parziale identità di parti, non vi è identità di *petitum*, né di *causa petendi*. Sicché, esclusa l'esistenza di un *giudicato parziale esterno per acquiescenza* – che, in quanto tale, precluderebbe un *bis in idem* circa la validità della clausola –, l'alterità dei distinti rapporti giuridici conseguente alla diversa identità dei soggetti terzi danneggiati impedisce di ritenere configurato un contrasto di giudicati. *(Nel caso di specie, era accaduto che la società assicurativa avesse opposto un provvedimento giurisdizionale non definitivo di altro giudice del medesimo tribunale, che, in un caso analogo in cui Generali S.p.A. risultava convenuta, riconosceva l'inoperatività della polizza ratione temporis in quanto il fatto generativo del danno era occorso anteriormente al termine iniziale di decorrenza del contratto di assicurazione.)*

2. ASSICURAZIONE PROFESSIONALE – RESPONSABILITÀ CIVILE – DECORRENZA DELLA GARANZIA – CLAUSOLE C.D. *CLAIMS MADE* – VIOLAZIONE DISCIPLINA LEGALE MINIMA – NULLITÀ PARZIALE

**Riferimenti normativi:** artt. 1418, 1419 co. 2, 1917 c.c.

In tema di assicurazione professionale della responsabilità civile, è nulla la clausola c.d. *claims made* con cui si subordina l'operatività della garanzia assicurativa alla presentazione, per la prima volta, all'assicurato della richiesta risarcitoria, che, in virtù di tale pattuizione, deve pervenire a partire da un certo termine decorrente dalla sottoscrizione della polizza qualora relativa ad eventi verificatisi anteriormente a tale data. Essa, infatti, escludendo l'efficacia del contratto per un determinato periodo, fa dipendere l'esercizio del diritto dal comportamento del terzo e comporta, altresì, il venir meno della sinallagmaticità delle prestazioni, essendo l'assicurato tenuto ugualmente a versare il corrispondente premio, pur in difetto di copertura del rischio. Ne discende la nullità parziale della clausola per violazione della disciplina legale minima, con conseguente sostituzione *ex lege* della stessa. *(Nel caso di specie, il Giudice ha dichiarato la nullità della clausola contenuta in un contratto d'assicurazione per la responsabilità civile professionale, che subordinava l'operatività della garanzia alla presentazione della richiesta di risarcimento danni, per la prima volta, all'assicurato almeno dopo sei mesi dalla decorrenza dell'assicurazione, qualora relativa ad eventi verificatisi anteriormente a tale data.)*

3. ASSICURAZIONE PROFESSIONALE – RESPONSABILITÀ CIVILE – DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE EX ART. 1892 C.C. – NULLITÀ PARZIALE

**Riferimenti normativi:** *artt. 1418, 1419 co. 2, 1892, 1917, 1932 c.c.*

In tema di assicurazione professionale della responsabilità civile, è nulla la clausola con cui l'assicuratore si sottrae all'onere di impugnare il contratto con l'azione di annullamento e/o alla decadenza dal relativo diritto se entro un dato termine, in caso di venuta a conoscenza di inesattezza delle dichiarazioni o reticenza consapevole da parte dell'assicurato (es. omissione di fatti pregressi causativi di danno), non dichiara a quest'ultimo di voler esercitare l'impugnazione. In tale ipotesi, infatti, l'interesse della compagnia assicurativa trova già adeguata tutela nella norma di cui all'art. 1892 c.c., che non ammette deroghe se non in senso più favorevole all'assicurato, in virtù del richiamo operato dal co. 1 dell'art. 1932 c.c.. Ne discende che la predetta clausola, escludendo del tutto l'operatività della garanzia a vantaggio dell'assicuratore, si appalesa meno favorevole all'assicurato e, comportando la violazione della disciplina legale minima, impone la sostituzione di diritto *ex art. art. 1419, co. 2, c.c.*

\* Sentenza di I grado appellata presso la **Corte d'Appello di Lecce**.

**Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 2495 del 09/11/2020**

**Giudice Est.:** Dott.ssa Eleonora Guido

**P.D.** (attrice, in proprio nonché in qualità di esercente la responsabilità genitoriale) **c./ L. S.r.l.** (convenuta) **c./ Comune di C.** (convenuto) **c./ Provincia di L.** (convenuta) **c./ Reale Mutua Assicurazioni S.p.A.** (terza chiamata in causa)

1. SINISTRO STRADALE – DANNO DA COSE IN CUSTODIA – NEGLIGENZA – CASO FORTUITO – ENTE PROPRIETARIO – RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE – RISARCIMENTO – SUSSISTENZA – RAGIONI

**Riferimenti normativi:** art. 2051 c.c.; D. Lgs. n. 285/1992

In materia di sinistri mortali accaduti per negligenza nella custodia dell'area di cantiere adibita in occasione di lavori pubblici, la domanda di risarcimento dei danni patiti dai familiari della vittima *iure proprio* e *iure hereditatis* deve qualificarsi come proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c., e ciò in virtù del rapporto di custodia tra l'ente pubblico proprietario dell'area d'interesse – individuato ai sensi del D. Lgs. n. 285/1992 – e la *res* fonte del danno. La responsabilità ha natura oggettiva e deve escludersi solo allorquando venga fornita prova del caso fortuito: tale fattore attiene non già al comportamento del responsabile bensì ad un evento esterno, imprevedibile ed eccezionale e deve ritenersi che rientri nella nozione *de qua* anche la condotta anomala, gravemente colposa o dolosa della vittima. Inoltre, la circostanza che la strada teatro del sinistro fosse aperta al traffico non esonera l'ente proprietario né la ditta appaltatrice selezionata per il lavoro pubblico dal predetto obbligo di custodia. (*Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto responsabile la Provincia – in qualità di proprietaria dell'area in cui il sinistro si era verificato e, quindi, custode della stessa – nonché la ditta appaltatrice dei lavori di realizzazione della rotatoria di cui all'area de qua sulla base di plurimi elementi dai quali emergeva la negligenza ascritta, tra cui, la segnaletica e l'illuminazione scarse ed inefficaci per lo stato dei luoghi.*)

2. SINISTRO STRADALE – DANNO DA COSE IN CUSTODIA – NEGLIGENZA – DANNO NON PATRIMONIALE – IURE PROPRIO – TABELLE DI MILANO

**Riferimenti normativi:** art. 2051 c.c.

In materia di sinistri mortali accaduti per negligenza nella custodia dell'area di cantiere adibita in occasione di lavori pubblici, il risarcimento dei danni richiesto dai familiari della vittima *iure proprio* per lesione del diritto all'unità e serenità familiare, costituzionalmente tutelato, va parametrato tenendo conto di tutti gli elementi del caso (es. età della vittima), secondo le tabelle di Milano, poiché ritenute criterio univoco sul territorio nazionale. (*Nella specie, essendosi il fatto verificato prima del revirement giurisprudenziale a favore delle tabelle romane, caratterizzate dal sistema "a punti", il Giudice ha ritenuto indispensabile il ricorso a valori tabellari meneghini per la quantificazione del danno.*)

3. SINISTRO STRADALE – DANNO DA COSE IN CUSTODIA – NEGLIGENZA – DANNO PATRIMONIALE FUTURO – REDDITO – SUSSISTENZA – RAGIONI

**Riferimenti normativi:** art. 2051 c.c.

In materia di sinistri mortali accaduti per negligenza nella custodia dell'area di cantiere adibita in occasione di lavori pubblici, il risarcimento del danno patrimoniale cd. *futuro* richiesto dalla vedova, in proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, per la perdita delle elargizioni erogate al marito defunto, unico percettore di reddito nella famiglia, è collegato ad un sistema presuntivo a più incognite, costituite dal futuro rapporto economico tra i coniugi e dal reddito presumibile del defunto, ed in particolare dalla parte di esso che sarebbe stata destinata al coniuge.

4. SINISTRO STRADALE – DANNO DA COSE IN CUSTODIA – NEGLIGENZA – DANNO NON PATRIMONIALE – *IURE HEREDITATIS* – INSUSSISTENZA – RAGIONI

**Riferimenti normativi:** *art. 2051 c.c.*

In materia di sinistri mortali accaduti per negligenza nella custodia dell'area di cantiere adibita in occasione di lavori pubblici, il risarcimento dei danni richiesto dai familiari della vittima *iure hereditatis* per la perdita della vita del congiunto va escluso laddove il decesso si verifici immediatamente dopo l'impatto, non maturandosi in tal caso alcun credito risarcitorio per perdita della vita trasmissibile in via successoria.

\* Sentenza di I grado appellata presso la **Corte d'Appello di Lecce**.

**Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 239 del 28/01/2021**

**Giudice Est.:** Dott.ssa Eleonora Guido

**B. P. S.** (attrice) **c/ B. E. e C. D.** (convenuti)

SUCCESSIONE LEGITTIMA – REINTEGRA DELLA QUOTA DI RISERVA - RIUNIONE FITTIZIA – CRITERI DI VALUTAZIONE DEL VALORE DEI BENI DONATI

**Riferimenti normativi:** *art. 556 c.c.; artt. 747-750 c.c.*

In sede di riunione fittizia ai fini del computo trova applicazione il principio dell'attualizzazione del valore del bene donato al momento dell'apertura della successione in quanto l'art. 556 c.c. richiama a tal fine le norme in materia di collazione di cui agli artt. 747 – 750 c.c., che prevedono siffatta modalità di valutazione. La *ratio* sottesa all'applicazione di siffatto regime normativo è di immediata evidenza: il donatario acquisisce la proprietà del bene donatogli con l'atto di donazione, godendo pienamente dello stesso fino all'apertura della successione e, solo in tal momento, questi conferisce il valore del bene donatogli nella massa dividenda, nello stato in cui si trova. *(Nel caso di specie l'attrice, che ha agito in causa per la reintegra della propria posizione successoria asseritamente lesa, lamentava un errore nell'operazione di computo in riunione fittizia del bene donato dal de cuius al convenuto, consistente nella svalutazione del valore del bene donato del 60% tra il valore assegnato dal CTU al 2001 e quello risultante al 1990.)*

\* Sentenza di I grado appellata presso la **Corte d'Appello di Lecce.**

**Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 747 del 15/03/2021**

**Collegio:** Dott. Mario Cigna (Pres.); Dott.ssa Piera Portaluri; Dott.ssa Eleonora Guido; **Est.:** Dott.ssa Eleonora Guido

**R.A. e altri** (attori) **c./ R.M. e altri** (convenuti)

TESTAMENTO – IMPUGNAZIONE – FALSIFICAZIONE DI DATA – INCAPACITA' A TESTARE – DOLO E VIOLENZA – TESTIMONI – RIDUZIONE – RIUNIONE FITTIZIA

**Riferimenti normativi:** *artt. 467, 482, 554, 555 c.c.*

Nel giudizio instaurato dagli eredi per rappresentazione del genitore defunto, premorto alla di lui madre, al fine di ottenere la declaratoria di annullamento del testamento olografo da costei redatto per falsificazione di data, per incapacità a testare della stessa e per dolo e violenza esercitati dai convenuti nei confronti della *de cuius*, devono ritenersi più attendibili le dichiarazioni dei testimoni indifferenti a vincoli familiari con la *de cuius*, che non ai familiari stessi, in ragione dell'equidistanza dei primi rispetto ai secondi. Inoltre, non può essere attribuito rilievo risolutivo alla consulenza tecnica di parte che si limiti a rilevare la mera "alterazione" del documento, in quanto la stessa, di per sé, non consente di ritenere incontrovertibilmente che la modificazione sia stata effettuata ad opera di terzi in luogo del testatore.

Nella subordinata domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima, in sede di riunione fittizia va tenuto conto della somma versata dalla madre in vita per estinguere il debito del figlio. (*Nel caso di specie, la madre testatrice aveva estinto a mezzo di assegno il debito del figlio premorto per l'acquisto di una villa.*)

\* Sentenza di I grado appellata presso la **Corte d'Appello di Lecce**.

**Tribunale di Lecce, I Sez. – V.G., decreto n. 2075 del 13/04/2022**

**Collegio:** Dott.ssa Piera Portaluri (Pres.); Dott.ssa Caterina Stasi; Dott. Antonio Barbetta; **Est.:** Dott.ssa Piera Portaluri

**Ministero dell'Interno** (ricorrente) c./ **M.G.** (resistente)

1. MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSARIAMENTO E SCIoglimento DEI CONSIGLI COMUNALI – INFILTRAZIONE O CONDIZIONAMENTO DI TIPO MAFIOSO – ECCEZIONI PRELIMINARI

**Riferimenti normativi:** art. 143 D. Lgs. n. 267/2000; art. 15-bis Legge n. 55/1990; art. 1 Legge n. 16/1992; D. Lgs. n. 235/2012

In materia di eccezioni preliminari nella procedura di volontaria giurisdizione instaurata a seguito di proposta del Ministero dell'Interno ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), lo scioglimento dell'ente locale *ex* art. 143, co. 4, T.U.E.L. conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso ha natura prevalente rispetto alle ipotesi di scioglimento per la sopravvenuta impossibilità del normale funzionamento degli organi e dei servizi di cui al precedente art. 141 (nella specie, ai sensi del co. 1, lett. b), n. 3) dello stesso T.U.E.L.. Pertanto, l'eventuale scioglimento dell'ente locale disposto ai sensi di tale ultima disposizione non costituisce ostacolo alla pronuncia di scioglimento del medesimo ente in forza della previsione di cui all'art. 143 predetto. Ciò si spiega in virtù della natura e della rilevanza degli interessi in gioco nonché della urgenza che connota i provvedimenti conseguenti all'accertamento della violazione di cui all'art. 143.

2. MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSARIAMENTO E SCIoglimento DEI CONSIGLI COMUNALI – INFILTRAZIONE O CONDIZIONAMENTO DI TIPO MAFIOSO – ECCEZIONI PRELIMINARI

**Riferimenti normativi:** art. 143 D. Lgs. n. 267/2000; art. 15-bis Legge n. 55/1990; art. 1 Legge n. 16/1992; D. Lgs. n. 235/2012

In materia di eccezioni preliminari nella procedura di volontaria giurisdizione instaurata a seguito di proposta del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 143 D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), detta proposta, che costituisce il solo e legittimo atto introduttivo, non è nulla per difetto dei requisiti di cui all'art. 125 c.p.c. qualora ometta di indicare nominativamente gli amministratori coinvolti nella procedura, i quali, dunque, possono essere indicati anche in via postuma. Tra l'altro, non rileva che la proposta ministeriale non menzioni gli altri soggetti – diversi dall'amministratore – pur coinvolti a vario titolo nella vicenda infiltrativa, atteso che il giudizio *de quo* non ha ad oggetto la verifica dei presupposti dello scioglimento dell'ente locale, ma esclusivamente l'accertamento su basi di carattere personale della responsabilità dell'amministratore che, con la sua condotta, ha dato causa allo scioglimento.

3. MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSARIAMENTO E SCIoglimento DEI CONSIGLI COMUNALI – INFILTRAZIONE O CONDIZIONAMENTO DI TIPO MAFIOSO – ECCEZIONI PRELIMINARI

**Riferimenti normativi:** art. 143 D. Lgs. n. 267/2000; art. 15-bis Legge n. 55/1990; art. 1 Legge n. 16/1992; D. Lgs. n. 235/2012

In materia di eccezioni preliminari nella procedura di volontaria giurisdizione instaurata a seguito di proposta del Ministero dell'Interno ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), il divieto di utilizzo delle intercettazioni in sede penale non vige nei medesimi termini per il giudice civile; quest'ultimo, infatti, pur dovendo utilizzare le risultanze probatorie penali con la massima prudenza, è comunque libero di valutarle alla stregua di qualunque documento producibile nel giudizio civile.

#### 4. MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSARIAMENTO E SCIoglIMENTO DEI CONSIGLI COMUNALI – INFILTRAZIONE O CONDIZIONAMENTO DI TIPO MAFIOSO – RESPONSABILITÀ SINDACO – INCANDIDABILITÀ – REQUISITI – ESCLUSIONE – RAGIONI

**Riferimenti normativi:** art. 143 D. Lgs. n. 267/2000; art. 15-bis Legge n. 55/1990; art. 1 Legge n. 16/1992; D. Lgs. n. 235/2012

In tema di scioglimento del consiglio comunale per infiltrazione e condizionamento mafiosi, ai fini dell'esclusione dal diritto di elettorato passivo in capo al Sindaco del Comune sciolto, occorre la prova rigorosissima – in termini di concretezza, univocità e rilevanza degli elementi di addebito rivelatori del collegamento – che lo stesso abbia posto in essere una condotta attiva od omissiva condizionata dalla criminalità organizzata, la quale abbia cagionato un perdurante e grave pregiudizio alla gestione della cosa pubblica, non potendo ivi soccorrere il criterio civilistico del “*più probabile che non*”. Ne consegue che il mero “disordine amministrativo”, l'incompetenza e/o incapacità di ben amministrare degli amministratori nell'ambito di realtà caratterizzate dalla presenza di clan malavitosi, non è di per sé sufficiente ad integrare i presupposti per la dichiarazione di *incandidabilità* del capo dell'amministrazione comunale coinvolta. (*Nel caso di specie, tra le altre, la circostanza per cui il Sindaco presuntamente “incandidabile” non avesse partecipato alla precedente consiliatura, nella quale si erano effettivamente verificati i fenomeni infiltrativi, è valsa ad escludere in capo alla predetta figura apicale una colpevole inerzia.*)



**Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 1679 del 07/06/2022**

**Giudice Est.:** Dott.ssa Eleonora Guido

**Q.M. e altri** (attori) **c./ Italiana Assicurazioni S.p.A.** (convenuta) **c./ T.M. e altri** (convenuti contumaci)

1. SINISTRO STRADALE – RESPONSABILITÀ CONDUCENTE – SENTENZA PENALE – PATTEGGIAMENTO – GIUDIZIO CIVILE – VALENZA

**Riferimenti normativi:** *artt. 444 e 654 c.p.p.; art. 2729 c.c.*

Nel giudizio civile di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, non è possibile negare ogni valenza alla sentenza di patteggiamento emessa all'esito del procedimento penale in forza dell'assenza della fase istruttoria dibattimentale; pertanto, il fatto storico in essa accertato ben può essere preso in esame dal giudice civile in quanto qualsiasi fatto storico può costituire un indizio. *(Nella specie, il Giudice ha valutato le conclusioni cui la sentenza di patteggiamento è giunta unitamente alle altre risultanze e, in particolare, con quanto emerso dalla CTU svolta in sede di incidente probatorio e con le dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto dall'imputato, odierno convenuto contumace, alle autorità di polizia intervenute.)*

2. SINISTRO STRADALE – DINAMICA – RESPONSABILITÀ CONDUCENTE – PROVA LIBERATORIA – INSUSSISTENZA

**Riferimenti normativi:** *art. 2054 c.c.; art. 149 cod. strada*

In tema di responsabilità dei conducenti degli autoveicoli coinvolti in un sinistro stradale, in caso di tamponamento, la presunzione di pari colpa di entrambi di cui all'art. 2054, co. 2, c.c. è superata *ex art. 149, co. 1, cod. strada* dalla presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante. Su quest'ultimo grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che, nella dinamica dei fatti, il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale. *(Nel caso di specie, il Giudice non ha ritenuto raggiunta la prova liberatoria in considerazione della non consona velocità di guida del convenuto danneggiante che, per l'effetto, è stato giudicato integralmente responsabile del sinistro.)*

3. SINISTRO STRADALE – RESPONSABILITÀ DEL CONDUCENTE – RISARCIMENTO DEL DANNO – PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE – LEGITTIMAZIONE IURE PROPRIO – TABELLE DI ROMA – PRESUPPOSTI – LIQUIDAZIONE

**Riferimenti normativi:** *art. 2043 ss c.c.*

In tema di danno da perdita del rapporto parentale, occorre che i familiari danneggiati iure proprio diano prova dell'intenso vincolo familiare che li legava alla vittima del sinistro (ad es., mediante il deposito di fotografie che dimostrino la costante presenza del defunto nella vita quotidiana dei familiari superstiti), a causa del quale è presumibile che la morte abbia inflitto sofferenze rilevanti e sconvolto le abitudini di vita

e di condivisione di attività. Per la liquidazione del relativo pregiudizio, il Giudice deve ricorrere alle tabelle adottate dal Tribunale di Roma in quanto, prevedendo un sistema “a punti”, consentono di dare rilievo a plurime circostanze, quali l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela, la convivenza, con indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della peculiarità della situazione. *(Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto di liquidare la somma a titolo di danno non patrimoniale anche ai nipoti più piccoli del defunto, debitamente considerando la tenera età, la percezione del lutto e, quindi, la sofferenza morale interiore.)*

4. SINISTRO STRADALE – RESPONSABILITÀ CONDUCENTE – RISARCIMENTO DEL DANNO – PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE – LEGITTIMAZIONE *IURE HEREDITATIS* – TABELLE DI ROMA – PRESUPPOSTI – LIQUIDAZIONE

**Riferimenti normativi:** art. 2043 ss c.c.

In tema di danno da perdita del rapporto parentale patito dai familiari danneggiati *iure hereditatis*, devono essere riconosciute le voci di danno morale catastrofale e di danno biologico terminale e, per la liquidazione del relativo pregiudizio, occorre fare ricorso alle tabelle adottate dal Tribunale di Roma, in luogo di quelle meneghine, in quanto prevede un sistema “a punti”, che meglio consente di personalizzare il danno. *(Nel caso di specie, era emerso che il defunto, giunto al Pronto Soccorso, fosse sveglio e vigile, insorgendo l’insufficienza respiratoria acuta e lo stato di coma solo quattro giorni dopo il sinistro.)*

**Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 1718 del 09/06/2022**

**Giudice Est.:** Dott.ssa Caterina Stasi

**S.F. in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale su S.M. e S.D. (attori) c/ ASL (convenuta) c/ S.M. (convenuta) c/ Unipolsai Assicurazioni S.p.A. (terza chiamata in causa)**

1. RITARDO DIAGNOSTICO DELLA MALATTIA – RESPONSABILITÀ MEDICA – RESPONSABILITÀ DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA – RESPONSABILITÀ DEL MEDICO – SUSSISTENZA – DANNO RISARCIBILE – PERDITA DI *CHANCE* – DANNO *IURE PROPRIO* – DANNO *IURE HEREDITATIS* – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO

**Riferimenti normativi:** artt. 1228, 1372, 2043 e ss. c.c.

In tema di responsabilità medica, sussiste la responsabilità in solido del medico e della struttura sanitaria presso la quale lo stesso presta la propria opera in ipotesi di intempestiva diagnosi di patologia tumorale del collo dell'utero. *(Nel caso di specie, in primo luogo, la paziente non era stata tempestivamente sottoposta a Pap-test nonostante le perdite ematiche patologiche dai genitali. Ancora, il mancato assolvimento di indagini routinarie aveva causato la scoperta del tumore ben diciotto mesi in ritardo rispetto alla comparsa dei primi sintomi; indagini che, ove effettuate, avrebbero consentito un efficace intervento chirurgico di parametrectomia e linfadenectomia. I CC.TT.UU. designati dal Giudice hanno nel caso di specie rilevato che, se la diagnosi fosse stata effettuata in tempo, la paziente avrebbe dovuto avuto una sopravvivenza a 5 anni prossima al 90%).*

Inoltre, quanto al titolo della predetta responsabilità, l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito che può essere fatta valere dagli eredi solo *iure hereditario*, atteso che il rapporto contrattuale tra paziente e struttura sanitaria o medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto *ex art. 1372, co. 2, c.c.* Da ciò consegue che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevando nei confronti degli stessi come illecito aquiliano, deve collocarsi nell'ambito della responsabilità extracontrattuale.

2. RITARDO DIAGNOSTICO DELLA MALATTIA – RESPONSABILITÀ MEDICA – DANNO RISARCIBILE – DANNO NON PATRIMONIALE – DANNO TERMINALE E DA PERDITA DI *CHANCE* – CONSENSO INFORMATO – DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE

**Riferimenti normativi:** artt. 2043 e ss. c.c.; artt. 2, 29 e 30 Cost.

In tema di danni patiti dalla paziente defunta a causa di patologia tumorale del collo dell'utero, è risarcibile il danno non patrimoniale da perdita di *chance* dovuto alla consapevolezza dell'approssimarsi anticipato della morte, quando tale momento si sarebbe potuto procrastinare, con probabilità molto elevata, di almeno 5 anni attraverso la condotta alternativa lecita dei medici, ovvero il pregiudizio morale corrispondente alla inesorabile percezione della riduzione della propria vita. Tuttavia, trattandosi di controversia circa l'intempestiva diagnosi della patologia effettivamente sofferta, non sussiste un danno da violazione del diritto all'autodeterminazione della donna se non risultano elementi da cui desumere che la stessa avrebbe optato per altre cure. *(Nel caso di specie, al momento del decesso la paziente aveva 51 anni e, dunque, ancora nel pieno della vita; quanto alla presunta violazione del consenso informato, dagli atti non erano emersi elementi tali*

*da far ritenere che la donna, ove tempestivamente informata in merito allo stato della sua patologia, non avrebbe scelto di essere operata con intervento chirurgico che, nella specie, seppur intempestivo, fu correttamente eseguito.)*

3. RITARDO DIAGNOSTICO MALATTIA – RESPONSABILITÀ MEDICA – DANNO RISARCIBILE — DANNO NON PATRIMONIALE – DANNO TERMINALE E DA PERDITA DI *CHANCE* – TABELLE DI ROMA

**Riferimenti normativi:** artt. 2043 e ss. c.c.; artt. 2, 29 e 30 Cost.

In tema di danni patiti *iure proprio* dagli eredi della paziente defunta a causa di patologia tumorale del collo dell'utero, essendosi disgregato il nucleo familiare, è risarcibile il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale secondo una tabella basata sul sistema a punti e non già secondo le tabelle di Milano poiché, applicando queste ultime, la discrezionalità del giudice risulterebbe eccessivamente dilatata. L'adozione del criterio a punti, invece, prevede la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra cui (indefettibili) l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela, la convivenza, con indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della peculiarità della situazione. *(Nel caso di specie, al marito e ai due figli della vittima – rispettivamente di anni 48, 17 e 23 anni al tempo del decesso della congiunta – è stata riconosciuta a titolo di risarcimento una somma corrispondente a n. 30 punti percentuali, in considerazione del fatto che, con buone probabilità, i 5 anni di vita in più stimati dai CC.TT.UU. del giudice avrebbero costituito un lasso di tempo considerevole affinché i componenti del nucleo familiare godessero del reciproco sostegno e dell'affetto della madre nell'età di transito dei figli, costoro potendo contare sulla guida e l'affetto di entrambi i genitori ed il marito potendo condividere con la compagna la responsabilità della crescita dei ragazzi accompagnandoli all'ingresso dell'età adulta.)*

4. RITARDO DIAGNOSTICO MALATTIA – RESPONSABILITÀ MEDICA – DANNO RISARCIBILE — DANNO NON PATRIMONIALE – DANNO TERMINALE E DA PERDITA DI *CHANCE* – CONSENSO INFORMATO – DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE – DANNO PATRIMONIALE DA PERDITA CONTRIBUTO ECONOMICO – CASALINGA – CRITERI

**Riferimenti normativi:** artt. 2043 e ss. c.c.; artt. 2, 29 e 30 Cost.

In tema di danni patiti dagli eredi della paziente defunta a causa di patologia tumorale del collo dell'utero, è risarcibile il danno patrimoniale (da lucro cessante) in quanto il nucleo familiare ha perso di capacità economica, essendo la paziente dedita in vita al lavoro domestico e, come tale, economicamente valutabile. Nello specifico, la valutazione deve effettuarsi avendo riguardo, quale ipotetica retribuzione che la donna avrebbe potuto percepire, al triplo del valore attuale dell'assegno sociale.

- SETTORE LAVORO -

**Tribunale di Lecce, sentenza n. 4046 del 14/12/2021**

**Giudice Est.:** Dott.ssa Donatella De Giorgi

**M.F.** (ricorrente) **c/ C.E.** (resistente)

1. LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PER GIUSTIFICATO MOTIVO – RECESSO *AD NUTUM* – DIVIETO DI LICENZIAMENTO – INDIVIDUAZIONE EQUITATIVA DELLE MODALITA' TEMPORALI

**Riferimenti normativi:** *artt. 54 e 62 D. Lgs. n. 151/2001; art. 2110 c.c.; art. 4 Legge n. 108/1990; art. 24, co. 3, C.C.N.L. - lavoratori domestici*

In tema di licenziamento individuale nell'ambito di un rapporto di collaborazione domestica, è legittimo l'esercizio del potere di recesso unilaterale del datore di lavoro in costanza di stato di gravidanza della prestatrice di lavoro. Tanto è confermato dall'art. 62, co. 1, D. Lgs. n. 151/2001 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), il quale dispone l'applicabilità al lavoro domestico delle sole disposizioni della citata normativa di cui all'art. 6 co. 3, artt. 16 e 17 e art. 22 co. 3 e 6, con esclusione dell'art 54, disciplinante la nullità del licenziamento intimato durante lo stato di gravidanza della lavoratrice. *(Nel caso di specie, la ricorrente – soccombente nel giudizio de quo – lamentava l'illegittimità del licenziamento individuale in quanto intimato durante il periodo di gravidanza.)*

2. LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PER GIUSTIFICATO MOTIVO – RECESSO *AD NUTUM* – DIVIETO DI LICENZIAMENTO – INDIVIDUAZIONE EQUITATIVA DELLE MODALITA' TEMPORALI

**Riferimenti normativi:** *artt. 54 e 62 D. Lgs. n. 151/2001; art. 2110 c.c.; art. 4 Legge n. 108/1990; art. 24, co. 3, C.C.N.L. - lavoratori domestici*

Al rapporto di lavoro domestico potrebbe al più applicarsi la disciplina di tutela della maternità prevista dall'art. 2110 c.c.. Precipuamente, tale norma dispone che in mancanza di usi normativi – e in caso di non applicabilità del contratto collettivo di categoria –, spetta al giudice individuare equitativamente le modalità temporali del divieto di licenziamento delle lavoratrici domestiche in maternità. Il giudicante ha ritenuto legittimo parametro di riferimento del giudizio equitativo, per la sua coerenza con le norme del D. Lgs. n. 151/2001, il periodo in cui è vietato adibire al lavoro tutte le lavoratrici dipendenti (due mesi prima e tre mesi dopo il parto). *(Nella vicenda in esame, anche applicando siffatti criteri di contemperamento tra i principi previsti dall'art. 62, D. Lgs. n. 151/2001 e l'art. 2110 c.c., non si verterebbe comunque nel periodo in cui è vietato il licenziamento anche per le lavoratrici domestiche, dal momento che il licenziamento per cui è giudizio è stato intimato alla ricorrente durante il secondo mese di gravidanza.)*

3. LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PER GIUSTIFICATO MOTIVO – RECESSO *AD NUTUM* – DIVIETO DI LICENZIAMENTO – INDIVIDUAZIONE EQUITATIVA DELLE MODALITA' TEMPORALI

**Riferimenti normativi:** artt. 54 e 62 D. Lgs. n. 151/2001; art. 2110 c.c.; art. 4 Legge n. 108/1990; art. 24, co. 3, C.C.N.L. - lavoratori domestici

In materia di rapporto di lavoro domestico, vale il principio della libera recedibilità (c.d. recesso *ad nutum*) in virtù del disposto di cui all'art. 4 Legge n. 108/1990, giusta il quale può procedersi al licenziamento discrezionale del lavoratore, senza che sia necessario argomentare in punto di giusta causa o giustificato motivo. A nulla rileva l'inconsistenza della motivazione addotta dal datore di lavoro, non trovando applicazione la disciplina "ordinaria" sul licenziamento individuale per giusta causa o giustificato motivo. (Nel caso di specie, il datore di lavoro intimava il licenziamento alla collaboratrice domestica per asserita necessità di riduzione del personale, senza dimostrare la fondatezza del motivo posto alla base del suddetto atto ed in presenza altresì di un rapporto di lavoro domestico con un solo dipendente.)

#### 4. LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PER GIUSTIFICATO MOTIVO – RECESSO *AD NUTUM* – DIVIETO DI LICENZIAMENTO – INDIVIDUAZIONE EQUITATIVA DELLE MODALITA' TEMPORALI

**Riferimenti normativi:** artt. 54 e 62 D. Lgs. n. 151/2001; art. 2110 c.c.; art. 4 Legge n. 108/1990; art. 24, co. 3, C.C.N.L. - lavoratori domestici

In ambito di licenziamento individuale di lavoro, va disapplicata la norma che consente il licenziamento intimato durante il periodo di gravidanza solo in presenza di una giusta causa *ex* art. 24, co. 3, C.C.N.L. lavoratori domestici siglato in data 1 luglio 2013, in quanto in contrasto con quanto statuito dall'art. 62, D. Lgs. n. 151/2001 e l'art. 4 Legge n. 108/1990.

**Tribunale di Lecce, decreto n. 5820 del 02/02/2022**

**Giudice Est.:** Dott.ssa Francesca Costa

**D'A.C.E.G.** (ricorrente) **c/ ASL Lecce** (resistente), **E.R.C.** (resistente), **M.D.** (resistente)

1. STRUTTURA OSPEDALIERA – CONFERIMENTO INCARICO DI DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA – DIRIGENZA SANITARIA – ATTO DI NATURA PRIVATISTICA – GIURISDIZIONE DEL G.O. – SUSSISTENZA

**Riferimenti normativi:** *art. 15-ter, co. 2 e 3, D. Lgs. n. 502/1992*

In tema di conferimento dell'incarico di direttore di struttura complessa per la dirigenza medico-sanitaria, tutte le controversie attinenti alla procedura di selezione suindicata rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, dovendosi escludere la natura concorsuale della stessa. Tale incarico, infatti, viene conferito dal Direttore Generale con atto di natura privatistica, nell'esercizio dei poteri propri del datore di lavoro privato e sulla base di una scelta di carattere fiduciario, nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un'apposita Commissione giudicatrice in ragione dei requisiti di professionalità e capacità manageriale.

2. STRUTTURA OSPEDALIERA – CONFERIMENTO INCARICO DI DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA – COMPOSIZIONE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE – DIRETTORE SANITARIO – CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ – ESCLUSIONE

**Riferimenti normativi:** *art. 15-ter, co. 2 e 3, D. Lgs. n. 502/1992; art. 6 del Regolamento Regionale n. 24/2013 - Regione Puglia*

In tema di procedura di conferimento dell'incarico di direttore di struttura complessa per la dirigenza medico-sanitaria, il Direttore Sanitario dell'Azienda è membro di diritto della Commissione di valutazione ai sensi degli art. 15, co. 7-bis, lett. a, D. Lgs. n. 502/1992 e art. 6 del Reg. reg. n. 24/2013, non ricorrendo alcuna ipotesi di incompatibilità poiché egli è chiamato a vigilare e garantire sulle esigenze dell'Azienda Sanitaria. *(Nel caso di specie, il ricorrente aveva lamentato l'illegittimità della procedura di selezione per violazione dell'art. 6 del Reg. Reg. n. 24/2013 sul presupposto dell'incompatibilità del Direttore Sanitario, che aveva sottoscritto, con parere favorevole, l'atto deliberativo dei lavori della Commissione esaminatrice, a cui lo stesso aveva preso parte.)*

3. STRUTTURA OSPEDALIERA – CONFERIMENTO INCARICO DI DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA – ATTRIBUZIONE NUMERICA DEI PUNTEGGI – VALUTAZIONE TITOLI – DISCREZIONALITÀ DEL GIUDIZIO – OBBLIGO DI MOTIVAZIONE – VALIDITÀ

**Riferimenti normativi:** *art. 15-ter, co. 2 e 3, D. Lgs. n. 502/1992; art. 7 del Regolamento Regionale n. 24/2013 - Regione Puglia*

In sede di attribuzione dei punteggi nelle procedure selettive, l'obbligo di motivazione è validamente assolto mediante valutazione in forma numerica, in quanto il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione; alle stesse conclusioni deve pervenirsi in tema di valutazione titoli, laddove esista una "griglia" indicante i criteri e sub-criteri di valutazione alla quale ricondurre l'attribuzione dei punteggi, con approssimazione logica accettabile, tale da consentire il sindacato



dell'operato della commissione esaminatrice attraverso le diverse figure dell'eccesso di potere. *(Nel caso di specie, il ricorrente, nell'ambito di una procedura di selezione per il conferimento dell'incarico di direttore di struttura complessa per la dirigenza medico-sanitaria, aveva lamentato il difetto di motivazione in ordine alla valutazione del proprio colloquio orale nonché dei titoli dallo stesso posseduti da parte della commissione giudicatrice, che aveva espresso un giudizio, a suo dire, meramente numerico, senza esplicitare i criteri impiegati per l'attribuzione del punteggio.)*

4. STRUTTURA OSPEDALIERA – CONFERIMENTO INCARICO DI DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA – VALUTAZIONE ESPERIENZE PROFESSIONALI PREGRESSE – LIMITE DECENNALE – LEGITTIMITÀ

**Riferimenti normativi:** art. 15-ter, co. 2 e 3, D. Lgs. n. 502/1992; art. 6 D.P.R. n. 484/1997; art. 7 del Regolamento Regionale n. 24/2013 - Regione Puglia

In tema di procedura di conferimento dell'incarico di direttore di struttura complessa per la dirigenza medico-sanitaria, la valutazione dell'attività qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato – anche con riguardo all'attività casistica – può essere legittimamente limitata nel bando al decennio precedente la pubblicazione dello stesso, come previsto dall'art. 6, co. 2, D.P.R. n. 484/1997, e ciò anche in assenza dei decreti ministeriali di attuazione di cui alla norma citata, che dovrebbero specificare il “*quantum*” di casistica quale limite minimo di ammissione alla procedura nonché la definizione del concetto di “casistica” per le discipline messe a concorso. La previsione del limite decennale, infatti, risponde alla *ratio* di individuare il migliore candidato tenendo conto di un arco temporale adeguato rispetto alla professionalità dei candidati e alla rapida evoluzione della scienza medica.

**Tribunale di Lecce, sentenza n. 786 del 08/05/2022**

**Giudice Est.:** Presidente Dott.ssa Caterina Mainolfi

**P.A.F.** (ricorrente) **c/ I.N.P.S.** (resistente)

PAGAMENTO CONTRIBUTI IVS – GESTIONE SEPARATA – DECORRENZA DEI TERMINI –  
CONDOTTA DOLOSA – INSUSSISTENZA – PRESCRIZIONE – ESTINZIONE

**Riferimenti normativi:** *art. 55 R.D.L. n. 1827/1935; art. 18, co. 4, D. Lgs. n. 241/1997; art. 17, D.P.R. n. 435/2001; D.P.C.M. del 6 giugno 2012, pubblicato sulla G.U. n. 135 del 12 giugno 2012*

In materia di contributi dovuti alla gestione separata – fermo restando il principio di diritto per il quale il termine di prescrizione per il relativo pagamento decorre non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi bensì dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi – la causa di sospensione del decorso prescrizione di cui all'art. 2941, n. 8), c.c. ricorre allorquando il debitore ponga in essere una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, vale a dire un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare l'esistenza dell'obbligazione contributiva, e non già una mera difficoltà di accertamento del credito. *(Nel caso di specie, il contribuente aveva presentato la dichiarazione dei redditi derivanti dall'attività di libero professionista in un quadro diverso dal quadro RR, ossia quello specificamente previsto per la categoria cui appartiene il contribuente.)*

**Tribunale di Lecce, sentenza n. 787 del 08/05/2022**

**Giudice Est.:** Pres. Dott.ssa Caterina Mainolfi

**A. S.r.l.** (ricorrente) **c/ INARCASSA** (resistente)

ISCRIZIONE CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA – INGEGNERI ED ARCHITETTI – INARCASSA – IMPUGNAZIONE ISCRIZIONE – SOCIETÀ DI *COMMERCIAL ENGINEERING* – REQUISITI – SUSSISTENZA – RAGIONI

**Riferimenti normativi:** *D. Lgs. n. 50/2016; Decreto Ministero Infrastrutture n. 263/2016; Legge n. 124/2017*

In tema di requisiti per la registrazione presso gli archivi di Inarcassa delle Società di Ingegneria, è necessario che gli stessi vengano entrambi posseduti dalla società costituita con contratto di *commercial engineering*, avente ad oggetto la produzione e vendita di beni finiti ovvero di prodotti complessi comprendenti, seppur a carattere strumentale e secondario rispetto all'*opus* offerto dalla società, anche delle prestazioni professionali. *(Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto integrati entrambi i requisiti, sia quello soggettivo in quanto la ricorrente era costituita nella forma di società di capitali; sia il requisito oggettivo di cui all'art. 46, co. 1, lett. c), D. Lgs. n. 50/2016, atteso che l'oggetto sociale della società, consistendo altresì in prestazioni di servizi di consulenza inerenti o comunque connessi ad impiantistica et similia, confermava la necessità di conoscenze e competenze ingegneristiche in capo alle risorse umane della società medesima; tant'è che, nel caso de quo, risultavano impiegati come lavoratori subordinati almeno due ingegneri e, in qualità di collaboratori, quattro soggetti laureati in ingegneria.)*

**Tribunale di Lecce, ordinanza n. 26427 del 18/05/2022**

**Collegio:** Dott.ssa Caterina Mainolfi (Pres.); Dott.ssa Luisa Santo; Dott.ssa Donatella De Giorgi; **Est.:** Dott.ssa Caterina Mainolfi

**G.S. (ricorrente) c/ Ministero della Giustizia (resistente)**

IMPIEGO PUBBLICO – ASSEGNAZIONE TEMPORANEA – ASSISTENTE GIUDIZIARIO – PRESENZA DI FIGLI – PRESUPPOSTI – RAGIONI

**Riferimenti normativi:** *art. 42-bis D. Lgs. n. 165/2001*

In tema di assegnazione temporanea del lavoratore dipendente presso la Pubblica Amministrazione motivata dalla nascita di un figlio, la relativa domanda deve essere presentata prima del compimento del terzo anno d'età del bambino. Infatti, tale limite temporale vale solo come termine ultimo per la presentazione dell'istanza di assegnazione provvisoria e non già per la concessione effettiva della stessa, la cui procedura amministrativa, pertanto, può anche concludersi in un periodo successivo al compimento del terzo anno d'età. Inoltre, in presenza di più figli, il beneficio *de quo* può essere richiesto per ciascuno di essi, potendo dunque ottenere un'assegnazione temporanea per un figlio quando quest'ultimo era già presente nel nucleo familiare durante il periodo di assegnazione temporanea per un precedente figlio. *(Nel caso di specie, il fatto che la lavoratrice, dipendente presso il Ministero della Giustizia, avesse ottenuto la assegnazione temporanea per il secondo figlio in costanza di quella accordata per il primo avrebbe privato, ad avviso del Giudice, della stessa tutela accordata al primogenito, dato che nel triennio di assegnazione temporanea la reclamante aveva di fatto prestato assistenza ad entrambi i figli.)*

**Tribunale di Lecce, sentenza n. 1510 del 24/05/2022**

**Giudice Est.:** Dott.ssa Donatella De Giorgi

**Energas S.p.A.** (ricorrente) c/ **A.R.** (resistente)

1. *REPÊCHAGE* – LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO – ILLEGITTIMITÀ – IMPUGNAZIONE – GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE – IMPROCEDIBILITÀ – RIGETTO

**Riferimenti normativi:** art. 1, commi 47 - 57, Legge n. 92/2012

Il rito di cui all'art. 1, co. 48, Legge n. 92/2012, attendendo precipuamente ad esigenze di speditezza nella tutela del lavoratore ricorrente, non consente a quest'ultimo di ampliare l'oggetto del giudizio instaurato a norma del predetto articolo a domande che non attengono ai medesimi fatti costitutivi posti a base del licenziamento. Sotto altro profilo, non può dichiararsi l'improcedibilità dello stesso giudizio in ragione della successiva proposizione, da parte del lavoratore medesimo, della domanda volta all'accertamento di mansioni superiori dirigenziali. Sussistono, infatti, altri strumenti processuali per evitare il conflitto di giudicati, quale la sospensione della causa pregiudicata *ex* art. 295 c.p.c. (ove possibile) oppure la previsione di cui all'art. 336, co. 2, c.p.c., sul cd. effetto espansivo esterno della riforma o della cassazione di una sentenza sugli atti e i provvedimenti (comprese le sentenze) dipendenti dalla sentenza riformata o cassata. *(Nel caso di specie, il datore di lavoro – ricorrente avverso l'ordinanza che accoglie l'impugnativa del licenziamento – lamentava l'improcedibilità del predetto giudizio in virtù della proposizione da parte del lavoratore licenziato di domanda volta al riconoscimento di mansioni superiori dirigenziali, richiedendo quindi la riunione dei due procedimenti.)*

2. *REPÊCHAGE* – ONERE DELLA PROVA – VIOLAZIONE – LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO – ILLEGITTIMITÀ – IMPUGNAZIONE

**Riferimenti normativi:** art. 1, commi 47- 57, Legge n. 92/2012; art. 3 Legge n. 604/1966; art. 2103 c.c.; art. 3 D. Lgs. n. 81/2015

In tema di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo di cui all'art. 3 Legge n. 604/1966, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di *repêchage*, vengono in rilievo non tutte le mansioni inferiori dell'organigramma aziendale ma solo quelle compatibili con le competenze professionali del lavoratore ovvero quelle che siano state effettivamente già svolte (contestualmente o in precedenza). Ne consegue che grava sul datore di lavoro l'onere di provare – in base a circostanze oggettivamente riscontrabili – che, nonostante l'assolvimento dell'obbligo formativo di cui al co. 3 dell'art. 2103 c.c. nei confronti del lavoratore licenziato, le qualifiche e le mansioni affidate ai nuovi assunti siano da ritenersi non equivalenti a quelle svolte dal lavoratore medesimo. *(Nel caso di specie, il datore di lavoro non aveva adempiuto all'obbligo di repêchage nei confronti del lavoratore licenziato il quale, pur in possesso di competenze omogenee e coerenti con le nuove mansioni, è stato ritenuto non idoneo a utilizzare strumenti informatici per l'archiviazione di documenti; attività per la quale il datore di lavoro procedeva quindi all'assunzione di nuove risorse in violazione dell'obbligo predetto.)*